

**REGOLAMENTO DELLA SEZIONE PARALLELA
DELLA FACOLTÀ TEOLOGICA
DELL'ITALIA SETTENTRIONALE
PRESSO IL SEMINARIO ARCIVESCOVILE
DI MILANO**

TITOLO I - FINE E STRUTTURA GENERALE DELLA SEZIONE

ART. 1 *Disposizioni generali*

- § 1 La Sezione della Facoltà Teologica dell'Italia settentrionale è stata costituita presso il Seminario Arcivescovile di Milano con decreto della Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica del 1° novembre 1972 (N. 965/69/43).
- § 2 Essa, in armonia con le finalità istituzionali della Facoltà (cf. *Statuti* FTIS, art. 2), si propone come fine essenziale la promozione teologico-culturale dei suoi studenti, in ordine alla loro vita di fede e alla preparazione al ministero presbiterale, in vista della quale fa proprio il progetto educativo del Seminario.
- § 3 La Sezione è retta dagli Statuti e dall'Ordinamento degli studi della Facoltà, approvati dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica con decreto del 7 novembre 2019 (n. 973/2019). A tali documenti, unitamente alle norme vigenti del diritto canonico, si fa rinvio per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento.
- § 4 La Sezione, a norma dell'art. 3 § 2 degli *Statuti* FTIS, è autonoma sotto il punto di vista amministrativo e con parziale autonomia sotto il profilo accademico. Alla sua gestione economica provvede il Seminario Arcivescovile di Milano. In particolare, la Sezione dispone di una somma congrua alle necessità di ogni anno accademico.

TITOLO II - LA COMUNITÀ ACCADEMICA E IL SUO GOVERNO

1 - GLI ORGANI DI GOVERNO DELLA SEZIONE

ART. 2 *Le autorità accademiche*

Le autorità accademiche della Sezione sono personali e collegiali. Autorità personali sono l'Arcivescovo di Milano e il Direttore di Sezione (cf. *Statuti* FTIS, art. 7). Autorità collegiali sono il Consiglio di Sezione e il Consiglio dei Professori.

ART. 3 *L'Arcivescovo di Milano*

L'Arcivescovo di Milano è il Gran Cancelliere della Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale (cf. *Statuti* FTIS, art. 8) ed il Vescovo del Seminario in cui ha Sede la Sezione Parallela. Spetta all'Arcivescovo di Milano promuovere lo sviluppo della Sezione e vigilare sulla qualità dell'insegnamento nella stessa. All'Arcivescovo, a norma del presente Regolamento, in particolare, spetta:

- a) la nomina del Direttore di Sezione e dell'eventuale Vicedirettore (cf. art. 4 §§ 1.4);
- b) la nomina dei professori ordinari e straordinari (cf. art. 11, § 1);
- c) dare il consenso previo in ordine alla proposta di promozione di un Docente a professore straordinario (cf. art. 11 § 6);
- d) la nomina dei professori incaricati a tempo determinato (cf. art. 12 § 1);
- e) conferire la missione canonica ai Docenti che insegnano discipline concernenti la fede e la morale, accolta la loro professione di fede, e concedere l'autorizzazione ad insegnare a coloro che insegnano altre discipline (cf. art. 8 § 5);
- f) esonerare, privare o sospendere un Docente dall'insegnamento (cf. art. 13, §§ 2-4.6);
- g) confermare con decreto il presente *Regolamento* e le sue modifiche (cf. art. 35).

ART. 4 *Il Direttore di Sezione*

- § 1 L'Arcivescovo individua tra i Docenti stabili della Sezione, che esercitano attualmente l'insegnamento in essa e che sono in possesso del titolo di Dottore, il Direttore della Sezione e, dopo aver acquisito l'approvazione del Consiglio di Facoltà (cf. *Statuti FTIS*, art. 11 § 1), provvede alla sua nomina.
- § 2 Il Direttore di Sezione dura in carica per un quadriennio rinnovabile immediatamente una sola volta. Al termine del proprio mandato il Direttore non può essere immediatamente nominato, ai sensi del § 4, Vicedirettore di Sezione.
- § 3 Il Direttore di Sezione dirige e coordina le attività della Sezione, esercita le funzioni previste dagli *Statuti* della Facoltà. In particolare:
- a) cura il coordinamento dei programmi e i piani di studio degli alunni (cf. *Statuti FTIS*, art. 11 § 2);
 - b) indice e presiede le riunioni del Consiglio di Sezione e del Consiglio dei Professori, stabilendone l'ordine del giorno;
 - c) il Direttore di Sezione propone al Consiglio dei Professori, con il consenso previo dell'Arcivescovo, la promozione di un Docente a professore straordinario (cf. art. 11 § 6) e provvede, più in generale, a trasmettere al Preside della Facoltà, la presentazione dei candidati a professore ordinario e straordinario operata dal Consiglio dei Professori della Sezione (cf. art. 11 § 1), in vista della procedura di designazione e nomina;
 - d) il Direttore di Sezione provvede ad invitare, a nome della Sezione, altri Docenti (cf. art. 12 § 3).
- § 4 L'Arcivescovo può nominare, tra i Docenti stabili della Sezione, un Vicedirettore che coadiuvi il Direttore e lo supplisca in caso di assenza o di impedimento. Il Vicedirettore, indipendentemente dalla data di nomina, dura in carica fino allo scadere del mandato, eventualmente rinnovato, del Direttore di Sezione.

ART. 5 *Il Consiglio di Sezione*

- § 1 La Sezione ha un proprio Consiglio (cf. *Statuti* FTIS, art. 21), composto:
- a) dal Direttore di Sezione, che lo presiede;
 - b) da tutti i Docenti che svolgono nella Sezione almeno un corso compreso tra quelli previsti come obbligatori dall'ordinamento degli studi;
 - c) dal Rettore del Seminario e dagli eventuali Pro Rettori delle Comunità in cui si articola il Seminario Arcivescovile di Milano;
 - d) da rappresentanti degli alunni della Sezione in misura non superiore ad un quinto dei membri complessivi del Consiglio di Sezione (cf. *Statuti* FTIS, art. 21 § 2, lett. c).
- § 2 È compito del Consiglio di Sezione, entro i limiti degli Statuti della Facoltà (cf. *Statuti* FTIS, art. 21 § 3), e del presente *Regolamento*:
- a) guidare la vita della Sezione curandone il buon andamento dell'attività e l'incremento;
 - b) stabilire e coordinare i piani di studio della Sezione, da presentare all'approvazione del Consiglio di Facoltà;
 - c) vigilare sull'andamento delle discipline nella Sezione;
 - d) nominare tra i docenti un proprio rappresentante che affianchi il Direttore della Sezione nel Consiglio di Facoltà (cf. *Statuti* FTIS art. 15, lett. c);
 - e) stabilire se gli studenti abbiano i requisiti per essere ammessi nella rispettiva Sezione o ai gradi accademici della stessa e definire i problemi di valutazione di titoli o corsi tenuti fuori dalla Facoltà Teologica;
 - f) deliberare, a norma dell'art. 35, le modifiche del presente *Regolamento*, previo esame e approvazione preliminare da parte del Consiglio di Facoltà (cf. *Statuti* FTIS art. 17, lett. h) e sottoporle all'Arcivescovo per la conferma.

- § 3 Il Consiglio di Sezione verrà convocato almeno due volte all'anno e tutte le volte in cui (cf. *Statuti* FTIS, art. 16 § 1):
- a) lo ritiene opportuno il Direttore;
 - b) lo richiede, con domanda scritta contenente l'indicazione degli argomenti di cui si desidera la trattazione, almeno un terzo dei membri. In questo caso il Direttore convocherà il Consiglio entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta.

- § 4 Lo svolgimento delle riunioni è guidato dal Direttore. Il Segretario, o un Docente incaricato dal Direttore, annota gli elementi essenziali della discussione, le formule delle delibere e prepara il verbale delle riunioni, che verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio, previa lettura e con facoltà di correzioni e di precisazioni, nella riunione successiva.

ART. 6 *Il Consiglio dei Professori*

- § 1 Il Consiglio dei Professori è presieduto dal Direttore di Sezione e composto da tutti i Docenti che svolgono nella Sezione almeno un corso compreso tra quelli previsti come obbligatori dall'ordinamento degli studi. Alle riunioni del Consiglio partecipano anche il Rettore del Seminario e gli eventuali Pro Rettori delle Comunità in cui si articola il Seminario Arcivescovile di Milano, con diritto di parola e senza diritto di voto.

- § 2 Il Consiglio dei Professori della Sezione:
- a) presenta, al Preside della Facoltà, i Docenti da nominare come professori ordinari e straordinari, con la richiesta di avviare l'*iter* per la loro designazione e nomina (cf. art. 11 § 1);
 - b) propone all'Arcivescovo la nomina dei Docenti per l'incarico annuale e quinquennale (cf. art. 12, § 1);
 - c) determina e rivede almeno ogni cinque anni, in rapporto alle esigenze dell'attività didattica e scientifica, la tabella dei posti di professore ordinario e straordinario, sottoponendola all'approvazione dell'Arcivescovo;
 - d) approva i temi degli elaborati scritti per il conseguimento del primo titolo accademico;

- e) nomina la Commissione che assiste il Bibliotecario per coordinare il programma di sviluppo della Biblioteca del Seminario nel settore degli studi teologici.

§ 3 Per la convocazione e la procedura valgono le norme dell'art. 5 §§ 3-4, in quanto applicabili.

ART. 7 *Il funzionamento dei Consigli*

§ 1 Colui che presiede un consiglio o una commissione deve curare che, almeno cinque giorni prima della riunione, tutti gli aventi diritto abbiano ricevuto una convocazione con l'indicazione di data, ora, luogo e ordine del giorno; nei casi più urgenti questo può avvenire fino a un giorno prima.

§ 2 Tutti coloro che sono stati legittimamente convocati hanno il dovere di partecipare alla riunione; nel caso in cui la discussione verta su un tema che coinvolge personalmente uno dei convocati questi deve lasciare in quel momento l'incontro, fatto sempre salvo l'esercizio del diritto alla difesa, se del caso.

§ 3 Nel caso di votazioni è richiesto lo scrutinio segreto se si tratta di elezioni o di questioni che recano pregiudizio alla persona.

§ 4 Per la validità della seduta del Consiglio si chiede, in prima convocazione, la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto; in seconda convocazione è necessaria e sufficiente la maggioranza assoluta. La maggioranza qualificata dei due terzi è tuttavia necessaria anche in seconda convocazione:

- a) nei casi previsti dall'art. 35 (approvazione e modifica del *Regolamento*);
- b) quando il Direttore di Sezione lo ritenga opportuno e lo segnali previamente nell'ordine del giorno.

§ 5 Per la validità delle delibere e delle votazioni è ordinariamente richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta di coloro che sono presenti. Si richiede il voto favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi di coloro che sono presenti:

- a) nei casi previsti dall'art. 35 (approvazione e modifica del *Regolamento*);
- b) quando il Direttore di Sezione lo ritenga opportuno e lo segnali previamente nell'ordine del giorno;
- c) quando lo decida il Consiglio a maggioranza assoluta su proposta anche solo di uno dei suoi componenti.

§ 6 Le deliberazioni non diventano esecutive ove il Rettore del Seminario esprima la sua opposizione.

§ 7 Le deliberazioni dovranno essere comunicate per iscritto, anche solo per e-mail, a tutti i membri (cf. *Statuti* FTIS, art. 13 § 6) e pubblicate all'albo della Sezione.

§ 8 Ove sussista una giusta ragione la formale deliberazione dei Consigli o delle commissioni può essere sostituita dalla consultazione dei singoli membri non convocati, effettuata da parte di chi presiede il Consiglio stesso o la commissione, da compiersi con modalità che ne consentano la documentazione certa; l'esito della consultazione dovrà essere comunicato a tutti i membri e iscritto nel libro dei verbali (cf. *Statuti* FTIS, art. 13 § 7).

2 - I DOCENTI

ART. 8 *Norme generali sui docenti*

§ 1 I Docenti della Sezione sono nominati dall'Arcivescovo. L'Arcivescovo vigila pure su tutto l'insegnamento (cf. *Statuti* FTIS, art. 33 § 1).

§ 2 Sono considerati Docenti della Sezione i professori che svolgono uno o più corsi compresi tra quelli previsti come obbligatori dall'ordinamento degli studi.

§ 3 I chierici diocesani e i religiosi o loro equiparati, per diventare Docenti della Sezione e per rimanervi, devono avere il consenso del proprio Ordinario diocesano o del Superiore Maggiore.

Si osserveranno le norme stabilite al riguardo dalla competente autorità ecclesiastica (cf. *Veritatis gaudium*, norme applicative, art. 25).

- § 4 Tutti i Docenti devono distinguersi per onestà di vita, integrità di dottrina, dedizione al dovere, senso di responsabilità. Coloro poi che insegnano materie concernenti la fede e la morale devono essere consapevoli che tale compito esige di essere svolto in piena comunione con il Magistero della Chiesa e, in particolare, con quello del Romano Pontefice e del Collegio dei Vescovi (cf. *Veritatis gaudium*, norme applicative, artt. 53- 54).
- § 5 I Docenti che insegnano discipline concernenti la fede e la morale devono ricevere, dopo aver emesso la professione di fede, la missione canonica dal Gran Cancelliere o da un suo delegato; essi, infatti, non insegnano per autorità propria, ma in forza della missione ricevuta dalla Chiesa. Gli altri Docenti, invece, devono ricevere dal Gran Cancelliere o dal suo delegato, l'autorizzazione a insegnare (cf. *Statuti FTIS*, art. 27 § 4).
- § 6 Possono essere nominati Docenti soltanto coloro che sono in possesso del secondo grado accademico (Licenza) o di un titolo non ecclesiastico equipollente che, a giudizio della Facoltà, sia pertinente alla materia insegnata. Almeno due terzi del corpo dei Docenti della Sezione debbono essere in possesso anche del terzo grado accademico (Dottorato).
- § 7 I Docenti si impegnano a collaborare tra loro (cf. *Veritatis gaudium*, norme applicative, art. 23 § 1) e oltre all'insegnamento della disciplina a cui sono chiamati, sono tenuti, ciascuno in ragione della propria qualifica, ad offrire la propria disponibilità per:
- a) collaborare attivamente alla Rivista della Sezione (cf. art. 32), secondo quanto stabilito dall'apposito *Regolamento*;
 - b) dirigere seminari di studio e tenere corsi opzionali;
 - c) seguire le esercitazioni e le tesine degli studenti;
 - d) presenziare agli esami e agli scrutini;
 - e) partecipare agli organismi accademici collegiali di cui sono membri e agli incontri organizzati per i professori;

- f) condividere il progetto educativo del Seminario e partecipare, se richiesti, agli organismi collegiali e di rappresentanza dello stesso;
- g) animare culturalmente l'attività del Seminario, secondo le disposizioni più precise dettagliate dal Rettore.

ART. 9 *Trattamento economico*

Il trattamento economico dei Docenti della Sezione è stabilito dal Rettore del Seminario, sentito il parere del Consiglio di Direzione del Seminario e attenendosi alle indicazioni dell'Ordinario diocesano per quanto riguarda i Docenti inseriti nel Sistema di Sostentamento del clero.

ART. 10 *Distinzione tra i Docenti*

Il corpo docente della Sezione è costituito da Docenti stabili e non stabili. Sono Docenti stabili i professori ordinari e i professori straordinari; sono Docenti non stabili i professori incaricati.

ART. 11 *Docenti ordinari e straordinari*

§ 1 La procedura per la nomina dei Docenti stabili prevede tre fasi: la presentazione, la designazione e la nomina. L'individuazione dei candidati si basa su una procedura diversa per quanto riguarda i professori ordinari rispetto agli straordinari e si conclude con la presentazione dei candidati da parte del Consiglio dei Professori della Sezione al Preside della Facoltà, trasmessa per il tramite del Direttore di Sezione. La successiva procedura di designazione e nomina dei professori ordinari e straordinari è curata dalla Facoltà, secondo quanto stabilito dagli Statuti (cf. *Statuti FTIS*, artt. 28 § 5; 29 § 3). La competenza per la nomina dei professori ordinari e straordinari è dell'Arcivescovo, in qualità di Gran Cancelliere della Facoltà, previo nulla osta della Congregazione per l'Educazione Cattolica.

§ 2 I professori ordinari, in numero non inferiore a quattro, sono Docenti assegnati a titolo definitivo e destinati a tempo pieno

all'insegnamento nella Sezione, che li riconosce come stabili e affida loro particolari responsabilità. Essi si occupano della ricerca scientifica, attendono all'insegnamento e all'assistenza degli studenti, partecipano attivamente alla vita accademica e agli organismi collegiali della Sezione, alle cui riunioni sono tenuti a partecipare.

§ 3 I requisiti per essere professore ordinario, oltre ai titoli e ai requisiti espressamente richiesti per essere professore straordinario (cf. § 5 del presente articolo) e all'acquisizione di un nuovo parere scritto del Rettore del Seminario, riservato all'Arcivescovo, sono:

- a) aver insegnato con successo nella Sezione la disciplina al cui insegnamento si è chiamati, per almeno cinque anni come professore straordinario;
- b) avere pubblicato lavori che significhino un reale contributo al progresso della scienza.

§ 4 Il Docente che possiede i titoli e ha maturato i requisiti prescritti dal § 3 del presente articolo, in base ai posti disponibili (cf. art. 6 § 2, lett. c), può fare richiesta scritta al Consiglio dei Professori della Sezione di essere proposto e presentato come professore ordinario. Per la designazione e nomina si osserva quanto stabilito al § 1 del presente articolo.

§ 5 I professori straordinari sono Docenti assegnati e destinati a tempo pieno all'insegnamento nella Sezione che li riconosce come stabili e affida loro particolari responsabilità. Essi si occupano della ricerca scientifica, attendono all'insegnamento e all'assistenza degli studenti, partecipano attivamente alla vita accademica e agli organismi collegiali della Sezione, alle cui riunioni sono tenuti a partecipare. Unitamente all'acquisizione del parere scritto del Rettore del Seminario, riservato all'Arcivescovo, i requisiti per essere professore straordinario sono:

- a) avere conseguito il dottorato in una Facoltà canonicamente riconosciuta, o almeno la Licenza, nel caso in cui il Docente disponga di un Dottorato non canonicamente riconosciuto (*Veritatis gaudium*, norme applicative, art. 19 § 2);

- b) avere dimostrato attitudine all'insegnamento nella propria disciplina mediante un tirocinio di almeno cinque anni nella Sezione;
- c) avere dimostrato una vera attitudine alla ricerca mediante adeguate pubblicazioni scientifiche.

§ 6 Il Direttore di Sezione, in base ai posti disponibili (cf. art. 6 § 2, lett. c) e avuto il consenso dell'Arcivescovo, può proporre al Consiglio dei Professori della Sezione la promozione a professore straordinario di un Docente che possieda i titoli e abbia maturato i requisiti prescritti dal § 5 del presente articolo. Il Consiglio dei Professori provvede alla sua presentazione, che viene trasmessa al Preside della Facoltà, tramite il Direttore di Sezione, unitamente alla richiesta di avviare l'*iter* per la designazione e la nomina. Per la designazione e nomina si osserva quanto stabilito al § 1 del presente articolo.

§ 7 Non si può essere contemporaneamente Docenti stabili in più Facoltà (cf. *Veritatis gaudium*, norme applicative, art. 23 § 2) né è consentito essere contemporaneamente Docenti stabili nella Sezione e in un Istituto Superiore di Scienze Religiose (cf. Congregazione per l'Educazione Cattolica, *Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose*, art. 14, § 3). I professori ordinari e straordinari non possono assumere incarichi che, a giudizio dell'Arcivescovo, sentito il parere del Direttore di Sezione, siano ritenuti incompatibili con la destinazione a tempo pieno al lavoro accademico nella Sezione. Eventuali incarichi di insegnamento in altre Facoltà o Istituzioni accademiche andranno, comunque, previamente concordati con il Direttore di Sezione.

§ 8 Oltre a garantire quanto richiesto a tutti i Docenti (cf. art. 8 § 7) e a svolgere quanto verrà affidato alla loro particolare responsabilità, i professori ordinari e straordinari devono anche assicurare la presenza minima per due giorni alla settimana in seminario e provvedere al coordinamento della propria area.

§ 9 Risulta estremamente opportuno che al fine di poter adeguatamente svolgere l'incarico loro affidato, i professori ordinari e stra-

ordinari fissino il proprio domicilio canonico in seminario ed ivi dispongano dell'abitazione. Spetta, comunque, all'Arcivescovo, sentito il Rettore del Seminario e il Direttore di Sezione, disporre quando i Docenti stabili debbano porre il proprio domicilio canonico e la propria abitazione in seminario e quando questa condizione venga meno.

§ 10 Il Docente stabile della Sezione Parallela, dal punto di vista dell'idoneità e del rango accademico, è a tutti gli effetti da considerarsi professore stabile della Facoltà ed è invitato a collaborare con la Sede centrale della stessa, eventualmente anche assumendo incarichi temporanei di insegnamento. La qualifica di Docente stabile non configura tuttavia un diritto all'insegnamento nella Sede centrale della Facoltà né al trasferimento automatico a tale Sede, in caso di cessazione dall'insegnamento, per qualsiasi ragione, presso la Sezione.

ART. 12 *Docenti incaricati*

§ 1 I professori incaricati sono Docenti nominati dall'Arcivescovo, su proposta del Consiglio dei Professori della Sezione, ai quali è affidato un incarico di insegnamento, annuale o quinquennale, rinnovabile secondo le esigenze della Sezione. Questo incarico richiede di essere compatibile con le esigenze della docenza, della ricerca scientifica e dell'eventuale completamento del lavoro dottorale. Unitamente all'acquisizione del parere scritto del Rettore del Seminario, riservato all'Arcivescovo, per essere nominati professori incaricati occorre avere conseguito almeno la licenza (o secondo grado accademico) in una Facoltà canonicamente riconosciuta o un titolo equipollente.

§ 2 Dopo almeno un primo incarico annuale, il Docente può essere incaricato per un quinquennio.

§ 3 La Sezione si riserva di invitare altri Docenti per lo svolgimento di corsi opzionali o di singole lezioni e per la guida di seminari di ricerca o di esercitazioni. L'invito verrà fatto dal Direttore di Sezione, previa intesa con il Rettore del Seminario.

ART. 13 *Cessazione dall'incarico di Docente*

- § 1 Quando un Docente compie i settanta anni di età diventa emerito e, salvo casi di particolare necessità, non gli saranno più affidati corsi istituzionali; potrà proporre corsi opzionali o seminari e dirigere esercitazioni o elaborati scritti (cf. *Statuti FTIS*, art. 31 § 1); fino al compimento del settantacinquesimo anno di età continuerà a far parte del corpo docente della Sezione e avrà il diritto a partecipare agli organi collegiali con voce attiva e passiva, senza averne di per sé il dovere e senza entrare nel computo del *quorum* per il calcolo del numero legale.
- § 2 L'Arcivescovo, in qualità di Gran Cancelliere, può esonerare un Docente dall'insegnamento per sopravvenuta inabilità permanente, chiara e riconosciuta.
- § 3 Un professore ordinario o straordinario può essere sospeso, privato o rimosso dall'insegnamento ad opera dell'Arcivescovo, in qualità di Gran Cancelliere, per gravi motivi d'ordine dottrinale, morale e disciplinare, tra cui il plagio (cf. *Statuti FTIS*, art. 32 § 1). Ciò deve avvenire in seguito a formale procedimento, in cui si garantisca all'interessato la possibilità di difendersi e di spiegarsi, secondo quanto stabilito dall'art. 24 delle norme applicative della Cost. ap. *Veritatis gaudium*. In questi casi, il giudizio d'ordine morale e disciplinare, di cui all'art. 32 degli *Statuti FTIS*, spetta direttamente all'Arcivescovo, sentito il parere del Rettore del Seminario e del Direttore di Sezione.
- § 4 Nei casi più gravi ed urgenti, per provvedere al bene degli studenti, l'Arcivescovo sospenda *ad tempus* il Docente, finché non sia concluso il procedimento ordinario (cf. *Veritatis gaudium*, norme applicative, art. 24 § 3).
- § 5 Un professore ordinario o straordinario cessa dall'insegnamento anche nel caso di rinuncia scritta e motivata, accettata dall'Arcivescovo, sentito il parere del Rettore del Seminario e del Direttore di Sezione, e nel caso di assegnazione, per congrui motivi, ad altro incarico incompatibile con la qualifica rivestita

in ordine all'insegnamento nella Sezione e alle esigenze della stabilità.

- § 6 Un Docente non stabile può essere sospeso, privato o rimosso dall'insegnamento ad opera dell'Arcivescovo, sentito il parere del Rettore del Seminario e del Direttore di Sezione, qualora venga gravemente meno ai doveri del proprio incarico o per altra grave causa. All'interessato va data adeguata possibilità di difendersi e di spiegarsi.
- § 7 Un Docente non stabile, cessa dal proprio incarico anche alla scadenza del termine, se l'incarico non viene rinnovato, o in caso di assegnazione ad altro incarico incompatibile con l'insegnamento.
- § 8 I Docenti che non appartengono al clero dell'Arcidiocesi di Milano e che per insegnare nella Sezione abbisognano del consenso del proprio Ordinario diocesano o del proprio Superiore, cessano dall'insegnamento, qualora l'Ordinario o il Superiore competente revochino il consenso precedentemente prestato, dandone formale comunicazione (cf. art. 8 § 3).

3 - GLI STUDENTI

ART. 14 *Norme generali sugli Studenti*

- § 1 Gli alunni della Sezione si distinguono in alunni ordinari, alunni straordinari e alunni uditori. Sono considerati alunni della Sezione soltanto coloro che sono formalmente iscritti e in regola con il versamento delle tasse scolastiche.
- § 2 L'ammissione alla Sezione di alunni appartenenti a un Istituto di vita consacrata o ad una società di vita apostolica o laici è subordinata al possesso dell'attestato relativo alla condotta morale di cui all'art. 34, § 1 degli *Statuti* FTIS e richiede l'assenso del Rettore del Seminario.

§ 3 Nei casi di rifugiati, profughi e persone in situazioni analoghe sprovvisti della regolare documentazione richiesta dagli artt. 15-17 del presente Regolamento, il Direttore di Sezione provvede con il consenso del Rettore del Seminario (cf. *Statuti* FTIS, art 34 § 4 e *Veritatis gaudium*, norme applicative, art. 32 § 3).

§ 4 Gli studenti devono osservare fedelmente le norme della Sezione circa l'ordinamento generale e la disciplina. È compito della Sezione rendere conoscibile da parte degli studenti il proprio Regolamento.

ART. 15 *Alumni ordinari*

§ 1 Sono alunni ordinari coloro che, avendo come titolo di ammissione un diploma valido per l'ammissione alle Università di Stato, frequentano tutti i corsi e svolgono tutti i lavori personali prescritti, acquisendo così il diritto di sostenere gli esami per il conseguimento del primo grado accademico (cf. *Statuti*, art. 25 §§ 1-2).

§ 2 Per quanto riguarda le condizioni di ammissione alla Sezione valgono le seguenti norme:

- a) per chi accede alla Sezione con un diploma diverso dalla maturità classica, il Seminario dovrà garantire gli opportuni corsi o prove a carattere integrativo circa le lingue latina e greca e la filosofia. Spetta al Consiglio dei Professori stabilire i criteri applicativi di determinazione di siffatte integrazioni;
- b) casi particolari di studenti provenienti da scuole estere o già in possesso di titoli accademici civili o ecclesiastici o che, comunque sia, hanno già frequentato altre Facoltà universitarie o altri seminari verranno sottoposti al Consiglio di Sezione e da questo risolti ai sensi dell'art. 5 § 2, lett. e) del presente *Regolamento*, prescrivendo eventualmente opportune integrazioni di programmi alla luce dell'ordinamento degli studi della Sezione.

§ 3 Non possono essere ammessi alla Sezione in qualità di alunni ordinari coloro che sono contemporaneamente iscritti ad altre Facoltà universitarie civili o ecclesiastiche, a meno che si tratti

soltanto di completare gli esami del precedente ultimo anno di corso o di ultimare il lavoro di tesi.

ART. 16 *Alumni straordinari*

Sono alunni straordinari:

- a) coloro che non avendo un titolo valido per l'ammissione alle Università di Stato ai sensi dell'art. 15 § 1, frequentano tuttavia i corsi e svolgono i lavori personali prescritti, pur senza acquisire il diritto a sostenere gli esami per il conseguimento del primo grado accademico;
- b) coloro che, pur avendo un titolo valido per l'ammissione alle Università di Stato ai sensi dell'art. 15 § 1, non possono essere ammessi come alunni ordinari (cf. art. 15 § 3).

ART. 17 *Alumni uditori*

Sono alunni uditori coloro che, avendo un titolo valido per l'ammissione alle Università di Stato ai sensi dell'art. 15 § 1, con il consenso dei Docenti interessati, sono ammessi dal Direttore di Sezione a frequentare uno o più corsi di loro scelta, impegnandosi alla regolare frequenza e, normalmente, a presentarsi ai relativi esami (cf. *Statuti* FTIS, art. 37).

4 - GLI UFFICIALI

ART. 18 *Il segretario della Sezione*

§ 1 Il Segretario della Sezione attende, sotto la guida del Direttore, alla segreteria e all'archivio corrente della scuola (cf. *Statuti* FTIS, art. 41). In particolare è suo compito:

- a) tenere aggiornati i registri generali e i libretti personali degli studenti;
- b) curare l'iscrizione e la notificazione degli esami;
- c) notificare l'ordine del giorno delle riunioni dei Consigli ai membri degli stessi, e in genere ogni altra comunicazione che riguarda la scuola;

- d) redigere il verbale delle riunioni dei Consigli, salva la disposizione dell'art. 5 § 4;
- e) preparare e tenere aggiornati i documenti ufficiali, che eventualmente sottopone alla firma delle autorità competenti;
- f) curare la stampa dei documenti e dell'annuario della Sezione;
- g) raccogliere le iscrizioni degli alunni.

§ 2 Il Segretario della Sezione è nominato dal Rettore del Seminario per la durata di quattro anni, rinnovabili.

§ 3 Il Segretario, qualora non sia un Docente della Sezione, partecipa alle riunioni dei Consigli con diritto di parola, ma senza diritto di voto.

TITOLO III - GLI STUDI

1 - L'ORDINAMENTO DEGLI STUDI

ART. 19 *Ripartizione delle discipline*

§ 1 Le discipline di insegnamento si distinguono in principali e ausiliarie, sempre obbligatorie. Sono parimenti istituite discipline complementari (corsi opzionali) ed esercitazioni sia collettive (seminari) che personali, di libera scelta da parte degli alunni nel quadro degli adempimenti richiesti dall'art. 21.

§ 2 La ripartizione delle singole discipline secondo la predetta distinzione viene fatta dal Consiglio di Sezione ed è approvata dal Consiglio di Facoltà (cf. *Statuti FTIS*, art. 45 § 4).

ART. 20 *Programmi di studio*

§ 1 Nella formulazione dei programmi, il Consiglio di Sezione mira a favorire una solida formazione filologica e critico-storica, progressivamente approfondita, insieme con la formazione a uno spirito di riflessione e di sintesi speculativa.

- § 2 I programmi sono ordinati in modo che, nel primo biennio, viene assicurata prevalentemente la formazione filosofica e la conoscenza delle basi storiche del pensiero cristiano e delle basi generali della teologia. Nel quadriennio successivo l'approfondimento teologico della Rivelazione avverrà in tutte le sue dimensioni, ai sensi della Costituzione Dogmatica «*Dei Verbum*» e dell'art. 16 del Decreto *Optatam Totius* del Concilio Vaticano II.
- § 3 Spetta al Seminario, di intesa con la Facoltà, disporre quelle integrazioni dell'ordinamento accademico degli studi o delle singole discipline che ritiene necessarie od opportune al fine della formazione pastorale che gli compete, tenendo conto della *Ratio studiorum* della Conferenza Episcopale Italiana. Sarà cura del Direttore di Sezione, di intesa con il Rettore e l'eventuale Pro Rettore interessato, comporre in spirito di convergente preoccupazione educativa le concorrenti e complesse esigenze emergenti in proposito, a livello di calendario, di orari e di organizzazione generale della scuola.

ART. 21 *Lavori personali*

Al fine di stimolare ed educare gli studenti alla ricerca personale è fatto obbligo a tutti gli alunni della Sezione di impegnarsi, nel periodo compreso tra il primo e il quinto corso teologico, in tre lavori personali, di cui almeno uno entro il biennio. I tre lavori consisteranno in un'esercitazione scritta sotto la guida di un professore, la frequenza ad un corso opzionale e la partecipazione ad un seminario.

ART. 22 *Corsi opzionali, Seminari ed Esercitazioni personali*

- § 1 I corsi opzionali e i seminari hanno la durata di un semestre e comprendono un minimo di dieci ore.
- § 2 I corsi opzionali, i seminari e le esercitazioni personali si concludono con una classificazione che viene registrata nel libretto scolastico.

§ 3 Tutti i voti dei corsi opzionali vengono correttamente registrati, ma solo il voto maggiore è preso in considerazione per il calcolo della media dei voti.

ART. 23 *Requisiti per accedere all'esame di grado accademico*

Gli alunni che intendono presentarsi agli esami per il conseguimento del primo grado accademico devono (*Ordinamento degli studi FTIS*, art 2 § 4):

- a) avere frequentato il ciclo istituzionale e aver superato le verifiche di profitto prescritte;
- b) aver superato le tre prove personali di cui all'art. 21;
- c) aver composto un elaborato scritto che abbia ricevuto l'approvazione secondo le norme del regolamento apposito; lo studente è tenuto a depositare in segreteria due copie cartacee dell'elaborato, destinate l'una all'archivio e l'altra al docente per la valutazione, e una copia in formato elettronico.

ART. 24 *Le lezioni*

§ 1 La frequenza alle lezioni è obbligatoria. La frequenza a un corso non viene riconosciuta ai fini accademici se non è raggiunta almeno la misura dei due terzi delle presenze richieste.

§ 2 I Docenti, d'intesa con il Direttore, hanno la facoltà di usare, come la lezione magisteriale, altri mezzi didattici di comunicazione con gli alunni al fine di rendere l'insegnamento e l'apprendimento più efficaci, più partecipati, più differenziati, sentite le richieste e tenuto conto delle possibilità degli alunni e delle disponibilità obiettive delle necessarie strutture didattiche, nel rispetto delle esigenze della vita interna del Seminario.

2 - VALUTAZIONE DEL PROFITTO E GRADO ACCADEMICO

ART. 25 *Norme generali sulla valutazione*

§ 1 La valutazione del profitto degli alunni si fa attraverso un giudizio sui loro lavori personali e attraverso esami orali o scritti. Il giudizio complessivo tiene conto dei due elementi in equa proporzione (cf. *Ordinamento degli studi* FTIS, art. 8 § 1).

§ 2 Gli alunni devono sostenere una verifica di profitto per ogni corso e per ogni lavoro personale ai quali sono obbligati ai sensi dell'ordinamento degli studi della Sezione. L'esame conclude normalmente il corso per cui è stabilito (cf. *Ordinamento degli studi* FTIS, art. 8 § 2).

ART. 26 *Sessioni di esami*

§ 1 La Sezione indice quattro sessioni di esami nei periodi invernale, primaverile, estivo e autunnale. Le sessioni invernale ed estiva prevedono due appelli per materia; per il solo quinto anno di corso la sessione estiva prevede tre appelli per materia. Le sessioni primaverile e autunnale prevedono un solo appello per materia.

§ 2 Gli alunni impediti di presentarsi all'esame per malattia o per altra grave ragione potranno fruire di un appello straordinario, stabilito dal Direttore di Sezione in accordo con l'alunno e il Docente interessato.

ART. 27 *Iscrizione agli esami*

§ 1 L'iscrizione agli esami si fa nei giorni prestabiliti, presso la segreteria della Sezione, con la compilazione di un apposito modulo.

§ 2 L'alunno che, regolarmente iscritto a un esame, decidesse di ritirarsi, deve notificarlo al Segretario.

§ 3 L'ordine e l'orario degli esami verranno fissati e opportunamente notificati dal Segretario.

ART. 28 *Ritiro*

L'alunno può ritirarsi da un esame già cominciato solo nella fase iniziale della prova, ma non più di una volta per il medesimo esame.

ART. 29 *Votazione*

§ 1 Il voto viene stabilito dal Docente o dalla Commissione d'esame e segnato e vidimato con firma del Docente e dell'alunno sul verbale di esame.

§ 2 Il voto viene espresso in trentesimi.

§ 3 Gli eventuali casi di contestazione del voto da parte di un alunno o di incertezza del Docente circa la sufficienza del risultato dell'esame o circa il voto vengono definiti in sede di scrutinio.

§ 4 L'eventuale rifiuto di un voto positivo e la conseguente richiesta di ripetizione della prova sono consentite allo studente una sola volta.

ART. 30 *Esame di baccalaureato*

§ 1 Il Consiglio di Sezione determina all'inizio di ogni anno accademico le modalità e i programmi dell'esame conclusivo di baccalaureato e li sottopone all'approvazione del Consiglio di Facoltà.

§ 2 La sessione ordinaria per l'esame di baccalaureato cade durante l'estate. Una seconda sessione può essere indetta, all'occorrenza, nei mesi invernali.

§ 3 Il diploma di Baccalaureato in teologia verrà conferito dal Preside della Facoltà, dietro comunicazione autentica dei risultati dell'esame fatta dalla Segreteria della Sezione.

3 - STRUMENTI DI LAVORO E DI ESPRESSIONE SCIENTIFICA

ART. 31 *La Biblioteca*

La Sezione si avvale della Biblioteca del Seminario, che è retta da un proprio regolamento, è diretta dal Bibliotecario del Seminario, assistito dalla Commissione di cui all'art. 6 § 2, lett. f) ed è dotata annualmente dal Seminario stesso di congrue disponibilità finanziarie per il necessario incremento.

ART. 32 *La Scuola Cattolica*

La Sezione si esprime soprattutto nella Rivista Teologica «La Scuola Cattolica».

4 - LE SEDI DELL'INSEGNAMENTO

ART. 33 *Sedi*

La Sezione svolge i propri corsi e le altre attività didattiche nelle Sedi del Seminario.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 34 *Disposizioni sul plagio*

In relazione alle situazioni di plagio, la Sezione parallela accoglie nel proprio regolamento le disposizioni dell'art. 10 dell'Ordinamento degli studi FTIS, ad eccezione di quanto previsto nelle lett. c) e d), non applicabili all'attività svolta nella Sezione stessa.

ART. 35 *Modifiche al Regolamento*

§ 1 Le modifiche del Regolamento necessitano dell'approvazione del Consiglio di Sezione che, avendo sottoposto le modifiche all'esa-

me e all'approvazione preliminare del Consiglio di Facoltà, delibera in materia con le maggioranze di cui all'art. 7 §§ 4 e 5.

§ 2 Le modifiche entrano in vigore solo dopo la conferma da parte dell'Arcivescovo, data per decreto.

§ 3 Eventuali modifiche possono anche essere introdotte dal Consiglio di Sezione, per il tempo massimo di due anni, *ad experimentum*, sempre con la maggioranza dei due terzi dei voti validi e avendone informato l'Arcivescovo, che potrà vietarne l'adozione. Al termine del periodo di sperimentazione, le modifiche *ad experimentum* decadono, salvo assunzione in forma stabile, secondo la procedura ordinaria sopra descritta.

Venegono Inferiore, 16 novembre 2020

✠ DELPINI Mons. Mario
Arcivescovo di Milano

DELIBERA*Interpretazione di alcuni punti del Regolamento di Sezione*

Preso atto delle decisioni di Vescovi diocesani di altre Diocesi di iscrivere i propri seminaristi presso la Sezione Parallela della Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, costituita presso il Seminario Arcivescovile di Milano, con sede in Venegono Inferiore.

il Consiglio di Sezione così delibera:

- § 1 A norma dell'art. 1 §4 *Reg. Sez.* compete al Seminario Arcivescovile di Milano regolamentare le questioni economiche con le diocesi che iscrivono i propri seminaristi presso la Sezione parallela.
- § 2 Nell'adempimento di quanto previsto dall'art. 4 §3, lett. b) *Reg. Sez.* e in parziale deroga a quanto disposto dagli artt. 5 §1; 6 §1 *Reg. Sez.*, il Direttore di Sezione, qualora lo ritenga opportuno e in accordo con il Rettore del Seminario Arcivescovile di Milano, può invitare alle riunioni del Consiglio di Sezione e del Consiglio dei Professori i Rettori e i Direttori degli studi dei Seminari che iscrivono i propri alunni presso la Sezione Parallela.
- a) I Rettori e i Direttori degli studi di altri seminari, se convocati e presenti, partecipano alle Riunioni del Consiglio di Sezione con diritto di parola e di voto.
- b) I Rettori e i Direttori degli studi di altri seminari, se convocati e presenti, partecipano alle Riunioni del Consiglio dei Professori con diritto di parola e, se docenti presso la Sezione Parallela ai sensi dell'art. 6 §1 *Reg. Sez.*, con diritto di voto.
- c) Quanto previsto dall'art. 7 §6 *Reg. Sez.* è riservato solo al Rettore del Seminario Arcivescovile di Milano.
- § 3 Nel comporre il calendario di cui all'art. 20 §3 *Reg. Sez.* e nell'esercizio delle attenzioni ivi poste in evidenza, il Direttore di Sezione, in accordo con il Rettore del Seminario Arcivescovile di Milano, avrà cura di consultare anche i Rettori e i Direttori degli studi dei Seminari di provenienza dei seminaristi iscritti presso la Sezione Parallela.

Venegono Inferiore, 2 maggio 2023
Prot. n° 487

IL DIRETTORE DI SEZIONE
Stefano Guarinelli

DELIBERA

procedura ex art. 12 §1 Reg. Sez. per la nomina dei docenti incaricati appartenenti al clero di altra Diocesi

Preso atto delle decisioni di Vescovi diocesani di altre Diocesi di iscrivere i propri seminaristi presso la Sezione Parallela della Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, costituita presso il Seminario Arcivescovile di Milano, con sede in Venegono Inferiore. Preso atto di quanto disciplinato all'art. 12 Reg. Sez. circa la nomina dei docenti incaricati e dovendosi provvedere alla nomina di docenti appartenenti al clero di più diocesi.

Il Consiglio di Sezione così delibera:

- § 1 Il Direttore di Sezione, eventualmente coadiuvato da altri docenti della Sezione parallela, si confronta con i Direttori degli studi delle diocesi che iscrivono i propri alunni presso la Sezione parallela per concordare le docenze da proporre al Consiglio dei Professori per le finalità di cui all'art. 6 §2, lett. b).
- § 2 Nel caso di docenti appartenenti al clero di altra Diocesi, sarà cura del Direttore di Sezione verificare con il rispettivo Direttore degli studi l'eventuale necessità per il docente di ottenere dal proprio Ordinario il consenso per l'insegnamento nella Sezione.
- § 3 Il Consiglio dei Professori, a norma dell'art. 6 §2, lett. b) e dell'art. 12 §1, riceve e verifica l'elenco delle docenze di cui al § 1 e, se approvato, lo propone all'Arcivescovo di Milano.
- § 4 Nel redigere il parere scritto di cui all'art. 12 §1, relativamente ai docenti provenienti dal clero di altra Diocesi, il Rettore del Seminario Arcivescovile di Milano si confronta previamente con il Rettore del Seminario della diocesi di provenienza del docente.
- § 5 a norma dell'art. 12 §1; 8 §1; 3, lett. d), i docenti sono nominati dall'Arcivescovo di Milano.

Venegono Inferiore, 2 maggio 2023
Prot. n° 486

IL DIRETTORE DI SEZIONE
Stefano Guarinelli

REGOLAMENTO PER L'ESAME DI BACCALAUREATO

(a norma degli Statuti della Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale e del Regolamento della Sezione del Seminario Arcivescovile di Milano)

ARTICOLO 1 - *Condizioni per l'iscrizione all'esame*

Perché la domanda di iscrizione all'esame possa essere accolta è necessario che il candidato:

- a) abbia sostenuto con esito positivo tutti gli esami previsti dal programma del ciclo accademico istituzionale;
- b) abbia consegnato entro il 31 marzo dell'anno accademico in corso l'elaborato scritto al professore che l'ha diretto, e ne abbia da lui ricevuto la approvazione;
- c) abbia frequentato i tre corsi opzionali, o seminari, o esercitazioni personali di cui all'art. 19 del Regolamento della Sezione;
- d) abbia versato la tassa d'esame.

Il professore direttore dell'elaborato è tenuto ad esprimere il proprio giudizio entro il 30 aprile.

La domanda di iscrizione deve essere presentata entro e non oltre il 30 giugno. La mancanza anche di una sola delle condizioni sopra indicate impedisce l'accoglimento della domanda di iscrizione.

ARTICOLO 2 - *Norme circa l'elaborato scritto*

L'elaborato scritto, di cui all'art. 43b degli Statuti di Facoltà deve essere svolto sotto la guida di un professore che insegna nel ciclo istituzionale e, di norma, la sua estensione deve essere contenuta tra le 50 e le 70 cartelle dattiloscritte. Il Consiglio dei Professori della Sezione approva i temi degli elaborati scritti.

ARTICOLO 3 - *Natura dell'esame*

L'esame per il conseguimento del diploma di baccalaureato consta di due prove, una scritta e una orale; ed ha lo scopo di valutare la maturità teologica dei candidati, verificando in loro il possesso di una sintesi teologica proporzionata al curriculum di studi percorsi.

Avendo finalità e contenuti propri e specifici, esso si configura come esame a sé stante, distinto dagli esami conclusivi del quinto corso istituzionale teologico.

ARTICOLO 4 - *Programma dell'esame*

Materia della prova scritta dell'esame per il conseguimento del baccalaureato saranno quattro delle otto tematiche del tesario, fissate anno per anno dal Consiglio della Sezione nella sessione ordinaria d'autunno.

Eventuali variazioni del tesario verranno stabilite dal Consiglio della Sezione entro il 30 novembre dell'anno accademico in corso e sottoposte all'approvazione del Consiglio di Facoltà (cfr. art. 42c degli Statuti).

ARTICOLO 5 - *Modalità di svolgimento della prova scritta*

La prova scritta si svolgerà presso la sede della Sezione. Per il suo svolgimento i candidati avranno a disposizione sette ore.

La prova verterà su di un tema, desunto da una delle quattro tematiche indicate per la prova scritta raccolte già all'atto della determinazione in due coppie di tematiche, in modo tale da favorire la distribuzione degli esami su diversi docenti.

Mediante estrazione a sorte, i candidati verranno distinti in due gruppi: ai candidati del primo gruppo verrà data facoltà di scelta tra i temi assegnati relativi alla prima coppia di tematiche; ai candidati del secondo sui temi della seconda coppia.

A giudizio del Direttore di Sezione, è possibile proporre ai candidati, all'interno delle singole tematiche, due o più temi a scelta, soprattutto quando si tratta di materia svolta dagli alunni nel ciclo istituzionale con programmi e professori diversi.

L'esito negativo della prova scritta può precludere l'ammissione alla prova orale; l'ipotesi ha carattere eccezionale, e si verificherà qualora intervengano ragioni di ordine disciplinare attinenti all'esame o qualora l'esame scritto sia talmente negativo da non lasciare alcuna possibilità di recupero attraverso l'interrogazione orale con esso collegata. L'eventuale giudizio di non ammissione verrà formulato collegialmente da tre docenti, membri della commissione d'esame, che il Direttore di Sezione caso per caso sceglierà includendo il professore che per competenza propria ha corretto l'esame.

Prima dell'esame orale verrà comunicato ai candidati il giudizio sulla prova scritta ai fini dell'ammissione alla prova orale, mediante la formula: ammesso o non ammesso.

ARTICOLO 6 - *Modalità di svolgimento della prova orale*

La prova orale si svolgerà presso la sede della Sezione. Il candidato dovrà scegliere, entro la prima decade del periodo di preparazione all'esame, una

rosa di tesi (otto in tutto: «temi» o «nodi», uno per ciascuna tematica) e optare tra una delle due seguenti forme dell'esame orale:

– La prima modalità dura un'ora, svolta con la medesima commissione e articolandosi in due momenti di circa trenta minuti ciascuno: nel primo il candidato esporrà un «tema» scelto dalla commissione entro la rosa indicata dallo studente (fatta esclusione per la tematica su cui è stato condotto lo scritto), cercando di svolgerlo in modo ordinato e di collegarlo agli altri aspetti della «tematica» cui il tema appartiene; nel secondo la commissione interverrà per la discussione sull'esposizione fatta e per saggiare la conoscenza del tema nel contesto della tematica.

– La seconda modalità dura un'ora articolandosi in due prove di trenta minuti, svolte con due diverse commissioni. In entrambe le prove il candidato esporrà in modo articolato e argomentato un tema scelto dalla commissione entro la rosa indicata dallo stesso studente. La commissione interverrà in seguito con domande di chiarimento e per la discussione sull'esposizione fatta. L'alunno che, in qualsiasi momento del suo svolgimento, si ritira dall'esame, riceve l'annotazione: «ritirato dall'esame», con conseguenze identiche alla non approvazione (cfr. c. 4 e art. 9, c. 3).

L'esito negativo della prova orale impedisce il conseguimento del diploma di baccalaureato.

ARTICOLO 7 - *Commissione esaminatrice*

La commissione esaminatrice sarà composta:

- a) dai professori competenti circa i temi assegnati per la prova scritta;
- b) dai professori della Sezione competenti circa le tematiche oggetto della prova orale.

ARTICOLO 8 - *Votazione finale*

1. La votazione finale sarà espressa in trentesimi, e sarà la espressione delle quattro seguenti componenti, che incideranno secondo le relative percentuali:
 - a) la media delle votazioni riportate dal candidato negli esami del ciclo istituzionale, con incidenza del 40%;
 - b) la votazione conseguita nell'elaborato scritto, con incidenza del 20%;
 - c) la votazione conseguita nella prova scritta, con incidenza del 15%;
 - d) la votazione conseguita nella prova orale, con incidenza del 25%.
2. La media delle votazioni riportate negli esami del ciclo istituzionale verrà così calcolata.

Entreranno nella media complessiva:

- a) i voti dei singoli esami di Filosofia, Dogmatica, Morale e Sacra Scrittura;
- b) i voti medi (un voto per ciascuna materia) di Introduzione al Mistero di Cristo, Storia della Chiesa, Patrologia, Diritto Canonico, Liturgia, Teologia Spirituale, Teologia Pastorale;
- c) il voto medio di tutte le Discipline ausiliarie (Scienze umane, Lingue bibliche...);
- d) il voto medio dei lavori personali, di cui all'art. 19 del Regolamento della Sezione (corsi opzionali, seminari, esercitazioni personali) e di eventuali corsi integrativi.

ARTICOLO 9 - *Termini per l'esame*

Il tempo utile per sostenere l'esame per il conseguimento del diploma di baccalaureato decorre dalla prima sessione indetta dopo il termine del ciclo istituzionale e scade al trascorrere di cinque anni dalla stessa.

L'esame di baccalaureato può essere ripetuto una sola volta.

Il candidato non approvato nella prova orale e che intende ripetere l'esame dovrà sostenere di nuovo sia la prova scritta che la prova orale. È data facoltà di ripetere l'esame in una sessione straordinaria, di norma fissata in concomitanza con la sessione d'esami invernali [cf art. 29 § 2].

ARTICOLO 10 - *Calendario delle prove d'esame*

Le date della prova scritta e della prova orale vengono fissate dal Consiglio di Sezione nella sessione ordinaria d'autunno.

DAL REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA

Titolo III CONSULTAZIONE E PRESTITO

Capitolo I *CONDIZIONI GENERALI*

ART. 12

§ 1. La «Biblioteca Card. Carlo Maria Martini» conserva opere di comune interesse per gli indirizzi di studio presenti nel Seminario Arcivescovile di Milano. Il suo utilizzo principale è la consultazione dei testi *in loco*, in modo che tutti abbiano la possibilità di accedere al patrimonio librario; tuttavia, è possibile anche prendere i volumi in prestito.

ART. 13

§ 1. Gli utenti della Biblioteca possono fermarsi a studiare e a consultare volumi e riviste solo in Sala Lettura. Per la consultazione dei volumi in Sala Lettura possono usufruire di appositi sgabelli e scale, predisposte secondo le vigenti norme di sicurezza.

§ 2. La Sala Lettura è luogo di studio. In essa si deve rispettare scrupolosamente il silenzio. È affidato all'utente il rispetto delle persone che frequentano la Sala Lettura e dei materiali e delle strutture della Biblioteca.

§ 3. Situazioni di disturbo dovranno essere segnalate al Direttore, che avrà facoltà di intervenire, nei casi più estremi, anche con l'allontanamento dagli ambienti della Biblioteca dei soggetti responsabili.

§ 4. L'utente, che si rende responsabile di guasti e disfunzioni dovute a un utilizzo improprio e scorretto dei materiali, delle strutture e delle attrezzature della Biblioteca, si accollerà l'addebito dei costi di riparazione, corrisposti a titolo di rimborso spese.

ART. 14

§ 1. L'accesso ai depositi è normalmente consentito solo Personale della Biblioteca, al Personale di servizio e ai Preti Residenti in Seminario (debitamente formati all'utilizzo degli ambienti suddetti dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Seminario).

§ 2. Periodicamente sono previste per tutti gli utenti che lo desiderano visite guidate ai depositi e al patrimonio librario della Biblioteca, nelle date che verranno preventivamente segnalate dal Direttore.

ART. 15

§ 1. Al fine di poter accedere alle risorse bibliografiche che non si trovino liberamente accessibili in Sala Lettura, per ogni volume richiesto in *consultazione* si deve compilare con esattezza la schedina “*Richiesta di volume in consultazione*”, avendo l’avvertenza che segnatura, autore e titolo siano riportati in modo chiaro, leggibile e conforme alla scheda del catalogo. È raccomandabile che siano leggibili anche il nome e il cognome dell’utente in calce alla scheda. La schedina di *consultazione* è *bianca* ed è disponibile in Sala Lettura e in Reception. Il limite massimo di volumi e riviste che il singolo utente può richiedere in consultazione giornalmente è fissato nel numero di 10 (dieci).

ART. 16

§ 1. Per ogni volume richiesto in *prestito* si deve compilare con esattezza la schedina di *prestito*. Le schedine di *prestito* hanno diversi colori:

- *verdi*, per le riviste prelevate dai Preti Residenti in Seminario e dai Docenti non Residenti in Seminario;
- *bianche*, per i libri prelevati dai Preti Residenti in Seminario;
- *rosse*, per i libri prelevati dagli Alunni del Seminario;
- *gialle*, per i libri prelevati dai Docenti non Residenti in Seminario e dall’Università Esterna.

Tali schedine sono disponibili presso la Reception e devono essere compilate all’atto di una richiesta di prestito.

§ 2. In caso di considerevole richiesta di volumi o di riviste, il Personale potrà attendere la raccolta di più schedine, prima di andare a prelevarli.

ART. 17

§ 1. Restano indisponibili al prestito:

- i volumi collocati in Sala Lettura;
- i fascicoli e le annate delle riviste (salvo quanto disposto dal *Tit. III, Cap. II, Art. 22, § 1* e dal *Tit. III, Cap. III, Art. 25, § 1*);
- i volumi pubblicati prima del 31 dicembre 1900 conservati nel «Fondo Antico» (1601-1900) e nel «Fondo Valentini» (manoscritti, incunaboli e cinquecentine);

- le tesi di laurea;
- i supporti multimediali;
- i volumi e le riviste dell'esposizione settimanale.

§ 2. Rispetto alla possibilità di consultazione o prestito dei singoli volumi, fa sempre fede la voce "*Circolazione*", indicata nelle schede catalografiche dell'OPAC.

§ 3. Per gli inadempienti a questi obblighi, la pena potrà variare da un'ammenda di massimo € 20,00 (corrisposti a titolo di rimborso spese) sino all'inibizione dell'accesso in Biblioteca.

ART. 18

§ 1. Nel caso in cui un utente della Biblioteca chieda in consultazione un libro o una rivista, la cui consultazione debba protrarsi per qualche tempo e che però non sia possibile – per il *Regolamento* – prendere in prestito, ci si attenga alle seguenti indicazioni.

§ 2. Al termine del pomeriggio, collocare questi testi solo in due luoghi specifici della Sala Lettura; precisamente:

- al piano terreno della Sala Lettura, sul tavolino a sinistra del settore SL1.J;
- al piano rialzato della Sala Lettura, sul bancone vicino alla porta di ingresso.

In entrambi i casi, i luoghi, dove collocare i libri o le riviste in consultazione, sono indicati dal cartello espositore "*Volumi in consultazione*".

§ 3. Invece, i libri, presi in consultazione dalla Sala Lettura devono sempre essere posti, ogni fine pomeriggio, sull'apposito ripiano "*Libri/riviste consultati da riporre*" (al piano terreno della Sala lettura, sul tavolino a destra del settore SL1.S). I libri della Sala Lettura che, ogni fine pomeriggio, verranno lasciati in posti differenti dal ripiano "*Libri/riviste consultati da riporre*" saranno in ogni caso riposti dal Personale.

§ 4. Si dovrà inserire all'interno di ogni libro, preso in consultazione e che dovrà restare appunto negli spazi suddetti, la schedina bianca "*Richiesta di volume in consultazione*". Questa schedina, che si trova in Sala Lettura e in Reception, deve essere ben compilata; soprattutto dovrà indicare la persona, che ha chiesto e lasciato in consultazione il volume, e la data della richiesta.

§ 5. I libri, che non avranno inserito questa schedina o che saranno lasciati in luoghi diversi da quelli indicati, verranno ritirati e ricollocati nei depositi alla fine di ogni pomeriggio.

§ 6. I libri potranno essere tenuti in consultazione per 20 (venti) giorni dalla data indicata sulla schedina: scaduto questo termine il Personale li riporrà nei depositi.

§ 7. Se un altro utente chiedesse in prestito un volume che è in stato di consultazione, verrà data la precedenza a lui.

ART. 19

§ 1. Il patrimonio librario della Biblioteca è affidato alla cura di tutti i fruitori. Chi fosse trovato responsabile del deterioramento di libri o riviste (comprese le sottolineature), sarà sanzionato con una ammenda (corrisposta a titolo di rimborso spese) equivalente al costo del volume o dell'annata della rivista.

§ 2. Coloro che prendono in prestito un volume e lo trovano già rovinato, segnalino al personale della Biblioteca lo stato delle cose.

§ 3. Al responsabile di furto sarà per sempre inibito l'accesso in Biblioteca.

[...]

Capitolo IV

ALUNNI DEL SEMINARIO

ART. 26

§ 1. Gli Alunni del Seminario fanno parte dell'utenza interna. L'orario di apertura della Biblioteca per gli alunni, che desiderano prendere a prestito libri o consultare riviste, è dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.30 dei giorni di apertura della Biblioteca al pubblico, dal lunedì al venerdì (compresi). Tuttavia, per gli Alunni del Seminario è possibile studiare in Biblioteca tutti i giorni, negli orari in cui la Biblioteca è già aperta per la presenza in Ufficio del Personale. Tuttavia, al di fuori delle fasce orarie 09.30-12.30/14.00-17.30, gli alunni dovranno studiare in Sala Lettura, mantenendo un rigoroso silenzio e avvalendosi, per lo studio, dei soli libri collocati in Sala Lettura. Non potranno chiedere al Personale della Biblioteca il prestito di libri collocati nei vari depositi, né vi potranno accedere autonomamente loro stessi.

ART. 27

§ 1. I libri – eccettuati quelli della Sala Lettura – sono consegnati solo dal Personale, previa compilazione della schedina apposita.

§ 2. Una volta terminata la semplice consultazione, si ponga il volume sull'apposito ripiano "*Libri/riviste consultati da riporre*" (al piano terreno della Sala lettura, sul tavolino a destra del settore SL1.S). Quando, invece, si vogliono riconsegnare i libri presi in prestito, vanno riconsegnati al Personale della Reception.

ART. 28

§ 1. Gli Alunni del Seminario possono tenere in prestito 5 (cinque) libri per 1 (un) mese. Non è però loro consentito il prestito di riviste e periodici.

§ 2. Agli Alunni del Seminario, che stiano preparando la «Tesina» per l'esame di Baccellierato e che ne facciano espressa richiesta, compilando l'apposito modulo presso la Reception, è concesso il prestito fino a 7 (sette) libri per un periodo di 3 (tre) mesi.

§ 3. Gli Alunni del Seminario potranno prelevare non più di 5 (cinque) libri anche al termine dell'anno scolastico.

§ 4. *Sanzioni.* Superato il numero massimo di volumi ammessi al prestito, la tessera verrà bloccata fino alla restituzione dei volumi in eccesso. Il periodo di tolleranza per la restituzione dei volumi il cui prestito sia scaduto è fissato a 7 giorni (si ricorda che i volumi in scadenza possono essere rinnovati a patto che non vengano richiesti da altri utenti, per rinnovare il prestito è necessario inviare una e-mail di richiesta a biblioteca@seminario.milano.it):

- dopo 2 giorni dalla scadenza del prestito verrà inviato un primo sollecito automatico;
- dopo 7 giorni dalla scadenza (fine del periodo di tolleranza) verrà inviato un secondo sollecito automatico;
- dopo 8 giorni dalla scadenza verrà inviato un terzo sollecito automatico che informa della sanzione – a titolo di rimborso spese – di € 0,10 al giorno per ogni volume a partire dalla data di scadenza (fino a un massimo di € 20,00 per ogni restituzione anche di più volumi);
- dopo 15 giorni dalla scadenza verrà inviato un quarto sollecito automatico che informa del blocco temporaneo della tessera (1 settimana di blocco se i volumi vengono restituiti entro 30 giorni dalla scadenza, 1 mese di blocco se i volumi vengono restituiti oltre i 30 giorni dalla scadenza).

Attenzione. I solleciti automatici sono solo un ausilio informativo a favore degli utenti. Tuttavia, la verifica dei libri in prestito a proprio nome e della loro relativa scadenza è a cura dell'utente titolare del prestito e può essere effettuata autonomamente tramite l'*Area Personale* nel Catalogo della Biblioteca (<https://seminario.atcult.it/semarc/workspace>, credenziali di accesso comunicate al rilascio della Tessera Utente). In tal senso, la mancata ricezione dei solleciti (dovuta per esempio ai filtri antispam) non annulla l'eventuale ritardo nella riconsegna, le conseguenti sanzioni (corrisposte a titolo di rimborso spese) e il blocco della tessera.